

Prot. n. 774/20

Asti, lì 22.05.2020

Ai Sigg.  
Geometri Praticanti  
LORO SEDI

**OGGETTO: Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato - Sessione 2020**

Si comunica che è stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione l'Ordinanza del 14 maggio 2020, relativa alla sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra per l'anno 2020; alla presente si allega il modello della domanda da utilizzare e compilare in ogni sua parte.

L'Ordinanza Ministeriale prevede che alla sessione d'esame del corrente anno sia ammesso chi è in possesso di uno dei requisiti indicati all'art. 2 c 1, 2 e 3 (sotto riportati).

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è stabilito per il giorno **18 GIUGNO 2020** mentre il requisito del tirocinio (in tutte le forme previste) deve essere maturato dai candidati entro e non oltre il **18 NOVEMBRE 2020**.

Non saranno ammessi i candidati che spediranno le domande oltre il termine previsto.

Le domande di ammissione devono essere INVIATE al seguente indirizzo:  
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI, CORSO PIETRO CHIESA N. 17/b, 14100 ASTI (AT) ENTRO IL 18.06.2020 mediante una delle seguenti modalità:

- ▶ a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del Collegio Geometri; in questo caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- ▶ a mano direttamente presso la segreteria del Collegio Geometri di Asti: in questo caso fa fede un'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati, redatta su carta intestata del Collegio medesimo, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;
- ▶ a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata): l'indirizzo a cui inviare i documenti è [collegio.asti@geopec.it](mailto:collegio.asti@geopec.it) ; in questo caso fa fede la stampa che documenta l'inoltro della P.E.C.

Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dall'art. 6 dell'Ordinanza richiamata, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo.



Si consiglia, prima di apporre la marca da bollo sulla domanda, di effettuare, presso la Segreteria del Collegio Geometri di Asti, un controllo della regolarità della compilazione della domanda e della documentazione da allegare.

L'art. 8 dell'Ordinanza fissa il calendario degli Esami che avranno inizio, in tutte le sedi, il 19.11.2020 alle ore 8,30 con lo svolgimento della prima prova scritto-grafica, per proseguire il giorno successivo con lo svolgimento della seconda prova scritto-grafica. Si ricorda che è **NECESSARIO AVERE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** valido.

Si informa, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi dalla legge.

Per ogni ulteriore informazione sulla sessione d'esame si rimanda all'Ordinanza Ministeriale allegata alla presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
CURLETTO geom. DONATELLA



**Art. 6.**

**Domanda di ammissione - Documentazione**

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

- *curriculum* in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento:

1) della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato - **CODICE UFFICIO TERRITORIALE DI ASTI TSH**);

2) del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A;

**IBAN Istituto G.A. Giobert di Asti IT52S0760110300000011157146**

-fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

-elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.



## **Art. 2 Requisiti di ammissione**

1 Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A- abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

B- abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

C- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;



D- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e



delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

D - in applicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati all'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020.

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.